

CIRCOLARE N. 12  
10 MAGGIO 2010

---

## **Elenchi riepilogativi INTRASTAT: nuove modalità di presentazione ed obbligo esteso alle prestazioni intracomunitarie di servizi**

---

© Copyright 2010 Acerbi & Associati®

L'applicazione - a partire dal 1 gennaio 2010 - delle nuove regole riguardanti la territorialità delle prestazioni di servizi da e verso l'estero (si veda la precedente Circolare dello Studio n. 10/2010 disponibile nella sezione "Iscritti" del sito [www.fiscoimpresa.com](http://www.fiscoimpresa.com)), soprattutto nei rapporti tra soggetti passivi Iva (c.d. *Business to Business* o "*B2B*"), comporta per le Amministrazioni Finanziarie dei diversi Paesi l'esigenza di monitorare il corretto assolvimento dell'Iva nei diversi Stati Membri dell'Unione Europea.

Con le modifiche apportate alla Direttiva Iva (la n. 2006/112/CE) ad opera delle Direttive 2008/8/CE e 2008/117/CE, al fine di soddisfare tali esigenze di controllo, la **presentazione degli elenchi riepilogativi Intrastat riguarda obbligatoriamente anche le prestazioni di servizi intracomunitarie tra soggetti passivi Iva.**

Oltre all'inclusione generalizzata dei servizi negli elenchi Intrastat, si precisa che le novità decorrenti dal 2010 riguardano anche altri aspetti di tale adempimento e in particolare:

- ➔ viene resa obbligatoria la presentazione per via esclusivamente telematica delle dichiarazioni INTRA beni e/o servizi riferite a periodi decorrenti dal 2010;
- ➔ vengono previste nuove soglie per determinare la periodicità di presentazione mensile e/o trimestrale;
- ➔ vengono introdotte nuove modalità per il cambio di periodicità.


Il recepimento di queste disposizioni nell'ordinamento nazionale è stato operato con il **D.Lgs. 11 febbraio 2010 n. 18** pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 2010 ed entrato **in vigore il 20 febbraio 2010**.

Successivamente, dal punto di vista operativo, sono intervenuti:

- il **D.M. 22 febbraio 2010** che stabilisce i termini e le modalità di presentazione dei nuovi modelli Intrastat (in calce alla presente circolare riportiamo il testo del decreto citato);
- il **Provvedimento dell'Agenzia delle Dogane** in concerto con l'Agenzia delle Entrate e l'Istat del **22 febbraio 2010** che approva i nuovi modelli Intrastat e le relative istruzioni.

## 1. Nuove regole di territorialità e inclusione negli elenchi

Come noto, l'applicazione a partire dal 1 gennaio 2010 delle nuove regole in tema di territorialità dei servizi resi/ricevuti tra soggetti passivi Iva comunitari comporta generalmente:



Per esigenze di controllo e monitoraggio delle prestazioni di servizi rilevanti ai fini IVA nel paese del committente ai sensi della nuova regola generale, il nuovo art. 50 comma 6 del

D.Lgs. n. 18/2010 prevede l'**obbligo di presentare gli elenchi riepilogativi Intrastat** anche **delle prestazioni di servizi**, diverse da quelle di cui agli artt. 7-quater e 7-quinquies del D.P.R. n. 633/1972, rese a soggetti passivi in altri stati membri della UE e/o da questi ultimi ricevute.

**Le prestazioni di servizi di cui ai citati artt. 7-quater e 7-quinquies escluse dall'obbligo di monitoraggio con i modelli Intrastat, sono le seguenti:**

- prestazioni di servizi relative a beni immobili, compresa la fornitura di alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzioni analoghe
- le prestazioni di trasporto passeggeri
- le prestazioni di ristorazione e catering rese a bordo di nave, aereo, treno
- le prestazioni di servizi di locazione, noleggio e simili, a breve termine, di mezzi di trasporto
- le prestazioni di servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e simili.

Il comma 6 dell'art. 50 in commento prevede inoltre che l'obbligo di presentazione degli elenchi Intrastat non sussista per il prestatore soggetto passivo nazionale per le operazioni per le quali non è dovuta l'imposta nello stato membro in cui è stabilito il destinatario.

In questo caso, infatti, le esigenze di monitoraggio vengono meno in quanto il committente soggetto passivo residente in altro Stato membro non dovrà rendersi debitore dell'imposta proprio in virtù dell'esenzione della prestazione. Va osservato che questo aspetto complicherà non poco la situazione del prestatore nazionale, il quale – al fine di compilare correttamente l'elenco Intra dei servizi resi - dovrà conoscere la normativa vigente negli altri Stati membri al fine di comprendere se la prestazione da lui resa goda, o meno, del regime di esenzione nel Paese del committente stabilito in altro Stato membro.

**2. Dal 2010 valida solo la modalità telematica per la presentazione degli elenchi – nuovi termini di presentazione**

Come previsto dal nuovo comma 6 dell'art. 50 del D.Lgs. n. 331/1993, l'**unica modalità di presentazione** per gli elenchi Intrastat con periodi di riferimento dall'anno 2010 è **quella telematica**.

L'art. 3 del D.M. 22 febbraio 2010 ha fissato la **scadenza di presentazione** dei modelli Intrastat (sia per la periodicità mensile che per quella trimestrale) **per "il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento"**.

In via transitoria, il citato art. 3 del D.M. 22 febbraio 2010 dispone che "fino al 30 aprile, gli elenchi riepilogativi possono essere presentati in formato elettronico (n.d.r. tramite floppy) agli uffici doganali territorialmente competenti entro il 20 del mese successivo al periodo di riferimento".

Per quanto riguarda quindi gli elenchi con periodo di riferimento 2010, la situazione è la seguente:

modalità	scadenza	efficacia
telematica con firma digitale	entro il giorno 25 del mese successivo al periodo (mese o trimestre) di riferimento	a regime, ai sensi dell'art. 50 comma 6 del D.Lgs. n. 331/1993 e dell'art. 3 del D.M. 22 febbraio 2010
elettronica tramite floppy	entro il giorno 20 del mese	modalità ammessa solo fino

disk, cd/dvd *	successivo al periodo (mese o trimestre) di riferimento	al 30 aprile ai sensi dell'art. 3 del D.M. 22 febbraio 2010
presentazione cartacea o spedizione postale	modalità non prevista	verranno comunque acquisiti dagli uffici solo i modelli cartacei presentati prima del 19/02/2010 (data di pubblicazione del D.Lgs. n. 18/2010). Per quelli inviati su cartaceo successivamente alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, l'Ufficio inviterà il contribuente a ripresentare i modelli entro 10 giorni
* In tal caso dovranno essere esibiti anche gli stampati Intra-1 e/o Intra-2 (frontespizi) debitamente compilati e sottoscritti dal soggetto obbligato o dal soggetto delegato (Agenzia Dogane Nota n. 24265/RU del 19/02/2010)		

### 3. L'abilitazione al servizio telematico doganale

L'invio telematico obbligatorio per gli elenchi decorrenti dal mese di gennaio 2010, rende necessaria l'immediata adesione da parte degli interessati al Servizio Telematico Doganale al fine di poter eseguire correttamente l'invio dei primi elenchi mensili.

Il Servizio Telematico Doganale (detto anche E.D.I. = *Electronic Data Interchange*) è lo strumento predisposto dall'Amministrazione per consentire agli utenti la trasmissione dei dati inerenti le dichiarazioni Intrastat (per informazioni circa le modalità di adesione al servizio è possibile consultare le pagine del sito delle Dogane nell'apposita sezione dedicata).

Le Dogane, inoltre, rammentano le importanti novità riguardanti la "Firma digitale" derivanti dall'applicazione di quanto previsto dal Decreto legislativo 7 marzo 2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale - CAD), precisando che a partire dal 1 gennaio 2010 i certificati di firma digitale saranno rilasciati soltanto a persone fisiche e, quindi, che a partire da tale data sono stati revocati i certificati di firma rilasciati alle persone giuridiche (codici fiscali di aziende). Pertanto:

chi non è in possesso di un certificato di firma digitale



è invitato ad iscriversi al Servizio Telematico ([www.agenziadogane.it](http://www.agenziadogane.it) -> Servizio Telematico Doganale - E.D.I.) indicando almeno un Sottoscrittore (persona fisica);

chi ha già aderito al Servizio Telematico Doganale ed è titolare di certificati di firma digitale assegnati a persone giuridiche



può inserire il sottoscrittore tramite l'apposita applicazione presente all'indirizzo [www.agenziadogane.it](http://www.agenziadogane.it) -> Servizio Telematico Doganale - E.D.I. -> Modifiche alle autorizzazioni al servizio telematico doganale)

Dal punto di vista operativo, per l'adesione al servizio telematico doganale, vi consigliamo di consultare il sito web dell'Agenzia delle Dogane per trovare le informazioni necessarie:

<http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/ed/Servizi/Servizio+Telematico+Doganale+-+E.D.I./>

Di seguito riepiloghiamo brevemente la procedura da seguire per la presentazione telematica degli elenchi Intra:

### *1 - Adesione al Servizio Telematico*

Si aderisce al servizio compilando l'apposito modulo di richiesta su [www.agenziadogane.it](http://www.agenziadogane.it), settore Servizio Telematico Doganale – E.D.I./Istanza di adesione o settore Intrastat/Istanza di adesione; al termine si stampa la documentazione da produrre in dogana.

Dopo l'adesione "on line" è possibile ritirare in dogana l'autorizzazione presentando la documentazione precedentemente stampata. Si raccomanda di leggere con attenzione quanto richiesto in caso di ritiro da parte di un soggetto diverso dal titolare dell'autorizzazione.

Deve essere effettuato il primo accesso al sistema accedendo all'ambiente di addestramento (Servizio Telematico Doganale – E.D.I./Servizio Telematico Doganale – Accesso/ambiente di prova) tramite il menu Operazioni di servizio/Primo accesso. Con tale funzione il sistema fornisce le credenziali per l'utilizzo del sistema telematico (password e PIN code).

Se è stata richiesta la firma digitale dell'Agenzia delle Dogane, con la documentazione ricevuta e utilizzando l'applicazione "Genera Ambiente" (link disponibile su ambiente di prova/Software/Per la firma digitale), si genera la firma digitale su dispositivo (floppy disk, chiave USB, etc) che servirà per autenticare i flussi da trasmettere in telematico.

Gli operatori possono utilizzare anche la firma digitale rilasciata dall'Agenzia delle Entrate (Entratel) e dagli enti certificatori riconosciuti CNIPA (es: SOGEI S.p.A., Infocamere SC.p.A etc...).

*NB: Ricordiamo che per la firma digitale delle dichiarazioni Intra si deve utilizzare il software fornito dall'ente certificatore.*

La firma digitale dell'Agenzia delle Dogane ha validità di 3 anni dalla generazione, ed una volta scaduta va rinnovata con le stesse modalità con le quali è stata generata la prima volta.

### *2 - Invio telematico Dichiarazioni INTRASTAT*

Consigliamo l'utilizzo dei softwares dell'Agenzia delle Dogane per la predisposizione degli elenchi periodici, tuttora disponibili sul sito web, settore Intrastat/Software Intrastat, nelle modalità [Intr@web](#) Offline ed [Intr@web](#) Online, quest'ultima utilizzabile solo da soggetti obbligati e/o delegati che devono presentare elenchi Intra con un numero limitato di righe di dettaglio (al massimo 20 righe per la sezione 1, al massimo 10 righe per la sezione 2).

**NB:** Deve essere effettuato almeno un invio di una dichiarazione Intra in ambiente di addestramento con esito positivo dal menu Operazioni su file/Trasmissione.

Successivamente deve essere chiesta l'abilitazione all'ambiente reale entrando nel sito del servizio telematico di addestramento e utilizzando la funzione Operazioni di servizio/Abilita ambiente reale.

Solo dopo questa fase possono essere inviate le dichiarazioni Intra in ambiente reale.

Sono considerate valide le dichiarazioni Intra inviate in ambiente reale con esito positivo; le dichiarazioni Intra che presentano errori formali o sostanziali non vengono prese in considerazione dal sistema, e risultano come non inviate.

Per verificare l'esito delle dichiarazioni inviate si deve entrare nel sito del servizio telematico di addestramento reale e selezionare il menù Operazioni su file/Interrogazione.

Per maggiore comprensione ed utilizzo dell'intera procedura sopraindicata alleghiamo di seguito la Guida rapida per l'attivazione e l'utilizzo del Servizio scaricata dal sito web dell'Agenzia delle Dogane.

**In alternativa** i soggetti obbligati possono delegare, mediante apposita procura, terzi alla presentazione degli elenchi, ferma restando la loro responsabilità in materia.





#### 4. Periodicità nella presentazione degli elenchi INTRASTAT

Come noto, la Direttiva 2008/117/Ce ha ridefinito la frequenza di presentazione degli elenchi riepilogativi, adottando quale regola generale la periodicità mensile, con facoltà riconosciuta agli Stati membri di consentire la frequenza trimestrale agli operatori con ridotto volume di scambi, in base ad una specifica autorizzazione concessa su richiesta dell'interessato.

Viene, invece, eliminata la possibilità di assolvere l'adempimento mediante la presentazione annuale.

Relativamente alla possibilità di presentazione trimestrale degli elenchi, la citata direttiva, riconosce tale facoltà a quei soggetti che non hanno superato né per il primo trimestre 2010, né per ciascuno dei quattro trimestri del 2009, la somma di € 50.000,00, elevabile da ciascun Stato membro a € 100.000,00 fino al 31 dicembre 2011.

Nella normativa interna, **la nuova disciplina relativa alla periodicità di presentazione degli elenchi è contenuta nell'art. 2 del D.M. 22 febbraio 2010**; considerato il tenore letterale della disposizione le regole applicabili, distintamente per i modelli Intra 1 e Intra 2, dovrebbero essere le seguenti:

<b>Intra 1</b>	 <b>periodicità trimestrale</b>		<p>solo a condizione che nel trimestre in corso (art. 2 comma 4) e nei quattro precedenti (art. 2 comma 1) non venga superata né per le cessioni intracomunitarie di beni né per i servizi resi un ammontare totale trimestrale di 50.000 euro</p> <p>Esempio: cessioni beni &lt;= euro 50.000, servizi &lt;= euro 50.000</p>
	 <b>periodicità mensile</b>		<p>in tutti gli altri casi</p> <p>Esempi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- cessioni beni &lt;= euro 50.000, servizi &gt;= 50.001</li> <li>- cessioni beni &gt;= euro 50.001, servizi &lt;= 50.000</li> <li>- cessioni beni &gt;= euro 50.001, servizi 0</li> <li>- cessioni beni 0, servizi &gt;= 50.001</li> </ul>

<b>Intra 2</b>	<b>periodicità trimestrale</b>	<p>solo a condizione che nel trimestre in corso (art. 2 comma 4) e nei quattro precedenti (art. 2 comma 1) non venga superata né per gli acquisti intracomunitarie di beni né per i servizi ricevuti un ammontare totale trimestrale di 50.000 euro</p> <p>Esempio: acquisti beni &lt;= euro 50.000, servizi &lt;= euro 50.000</p>
	<b>periodicità mensile</b>	<p>in tutti gli altri casi</p> <p>Esempi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- acquisti beni &lt;= euro 50.000, servizi &gt;= 50.001</li> <li>- acquisti beni &gt;= euro 50.001, servizi &lt;= 50.000</li> <li>- acquisti beni &gt;= euro 50.001, servizi 0</li> <li>- acquisti beni 0, servizi &gt;= 50.001</li> </ul>

Come si può evincere dalla tabella:

- uno stesso contribuente può, a seconda della propria situazione, risultare trimestrale per gli Intra 2 degli acquisti e mensile per gli Intra 1 delle vendite (e viceversa), così come può ricadere nella stessa periodicità trimestrale o mensile per entrambi gli elenchi;
- per il contribuente che supera anche in uno solo dei 4 trimestri precedenti la soglia delle cessioni e dei servizi resi, scatta la periodicità mensile dell'Intra 1 (analogamente per l'Intra 2).

Sulla base di quanto sopra evidenziato, appare evidente che, nell'ipotesi di effettuazione anche in uno solo dei trimestri del 2009 di cessioni (o acquisti) superiori alla soglia di €50.000, il contribuente si dovrà collocare dal 2010 nella periodicità mensile. Allo stesso modo, se il superamento della soglia di cessioni (o acquisti) o servizi si verifica semplicemente su gennaio 2010.

Un aspetto poco chiaro riguarda, invece, la rilevanza o meno nei trimestri 2009 dei servizi resi/ricevuti.

Per quest'ultimi gli operatori non dispongono di dati storicizzati, trattandosi di operazioni rilevanti solo da quest'anno. Sulla base di questa considerazione, e cioè che l'Intra dei servizi è in vigore solo dal 2010, in dottrina sono state già formulate apprezzabili posizioni che sposano la tesi dell'irrilevanza dei servizi del 2009 ai fini del computo della periodicità 2010. Purtroppo l'esperienza insegna che in passato il ricalcolo è stato preteso (si pensi all'allargamento dei Paesi aderenti) e quindi appare opportuno attendere chiarimenti sulla questione.

Il D.M. 22 febbraio 2010 precisa, infine:

- all'**art. 2 comma 2**: che i soggetti che hanno iniziato l'attività da meno di quattro trimestri presentano gli elenchi riepilogativi trimestralmente, sempre che si trovino nella condizione di non aver superato le soglie di cui sopra nei trimestri già trascorsi;
- all'**art. 2 comma 2**: che i soggetti che sono tenuti alla presentazione di un elenco riepilogativo con periodicità trimestrale possono presentarlo con periodicità mensile per l'intero anno solare;
- all'**art. 2 comma 4**: che i soggetti che presentano un elenco riepilogativo con periodicità trimestrale e che, nel corso di un trimestre, superano la soglia di cui sopra,

presentano l'elenco riepilogativo con periodicità mensile a partire dal mese successivo in cui tale soglia è superata. In tal caso sono presentati gli elenchi riepilogativi, appositamente contrassegnati, per i periodi mensili già trascorsi (ad esempio: se la soglia di 50.000 euro viene superata a febbraio, si presenta il modello mensile a partire dal mese di marzo, mentre per i mesi di gennaio e febbraio viene presentato un modello trimestrale);

- all'**art. 2 comma 5**: che i soggetti che presentano l'elenco riepilogativo con periodicità trimestrale fanno riferimento ai quattro trimestri che compongono l'anno solare;
- all'**art. 2 comma 6**: che i soggetti che effettuano gli scambi intracomunitari di navi ed aeromobili, di energia elettrica, di gas, di merci acquisite o cedute come soccorsi d'urgenza in Regioni sinistrate presentano comunque gli elenchi riepilogativi con periodicità mensile.

Nel nuovo sistema, quindi, il cambio di periodicità avviene nel caso in cui la soglia venga superata nel corso del trimestre.

## 5. Il contenuto dei nuovi elenchi INTRASTAT relativi ai servizi


Il contenuto e le modalità di presentazione degli elenchi Intrastat sono stati definiti:

- ➔ dal Provvedimento direttoriale delle Dogane (di concerto con le Entrate e con l'Istat) del 22 febbraio 2010 che ha approvato i nuovi modelli e le relative istruzioni;
- ➔ dal D.M. 22 febbraio 2010 del ministero dell'Economia e delle Finanze che ha stabilito termini e modalità di presentazione dei nuovi modelli Intrastat.

I nuovi modelli sono:



I modelli, composti da un frontespizio che accoglie i dati generali e riassuntivi dell'elenco, sono strutturati in quattro sezioni che accolgono, rispettivamente:



con le seguenti novità:



<i>sezione/mo dello</i>	novità / contenuto
<i>Frontespizio Intra 1 e 2</i>	E' stata completamente riformulata, considerate le novità al riguardo, la sezione dedicata all'indicazione del periodo di riferimento dell'elenco, nonché la sezione dedicata ai dati riassuntivi dell'elenco. I dati riepilogativi del frontespizio tengono conto anche delle nuove sezioni 3 e 4 dedicate ai servizi.
<i>Sezione 1 Intra 1-bis e Intra 2-bis</i>	Per le <b>cessioni</b> intracomunitarie (Intra 1 <i>bis</i> ) e per gli <b>acquisti</b> intracomunitari (Intra 2- <i>bis</i> ) <b>di beni</b> , le regole sono rimaste sostanzialmente immutate (comprese quelle che esonerano la compilazione delle caselle valore statistico, condizioni di consegna e modo di trasporto per i soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente, o presumono di realizzare nell'anno in corso, un valore di spedizioni o di arrivi non superiore ad €20.000.000). Come in passato, i soggetti con periodicità mensile, dovranno utilizzare questa sezione per compilare le <b>informazioni statistiche relative alle lavorazioni</b> (i dati a valenza fiscale delle lavorazioni andranno indicati nei nuovi modelli quater della sezione 3 dei nuovi modelli Intra)
<i>Sezione 2 Intra 1-ter e Intra 2-ter</i>	I modelli <i>ter</i> rimangono destinati alla gestione delle rettifiche di righe della sezione 1 di elenchi di periodi precedenti già presentati e non presentano novità.
<i>Sezione 3 Intra 1- quater e Intra 2- quater</i>	Trattasi di modelli di nuova istituzione destinati ad accogliere i servizi per i quali trova applicazione la nuova regola generale in vigore dal 01/01/2010, che, nei rapporti tra soggetti passivi di due diversi Paesi comunitari (B2B), individua la territorialità del servizio nel Paese del committente soggetto passivo. Rimangono esonerati dall'indicazione in questa sezione quei servizi riconducibili alle "deroghe assolute" disciplinate dai nuovi artt. 7- <i>quater</i> e 7- <i>quinquies</i> del DPR n. 633/1972, nonché i servizi per i quali non è dovuta l'imposta nello stato membro in cui è stabilito il committente (art. 50 comma 6 del D.L. n.331/93 nonché art. 5 comma 4 del D.M. 22/02/2010). Le informazioni richieste in questo quadro vanno ben oltre la semplice indicazione della partita Iva comunitaria della controparte e del corrispettivo del servizio (unici dati imposti dalla Direttiva), ma si spingono ad una serie di informazioni di non sempre agevole e tempestiva reperibilità. Al riguardo, le scorse settimane, era stata annunciata dalla stampa una probabile compilazione semplificata nei primi mesi di applicazione ma di tutto ciò non è stato ufficializzato nulla nei provvedimenti finora intervenuti.
<i>Sezione 4 Intra 1- quinquies e Intra 2- quinquies</i>	I nuovi modelli <i>quinquies</i> sono destinati alla gestione delle rettifiche di righe della sezione 3 di elenchi di periodi precedenti già presentati.

## 6. La normativa, la modulistica e le informazioni disponibili nel sito dell'Agenzia delle Dogane

Allo scopo di permettere una rapida consultazioni delle novità normative, dei nuovi modelli, degli elenchi di nomenclatura, ecc., indichiamo di seguito alcuni utili link al sito dell'Agenzia delle Dogane:

1. al link

<http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/ed/Servizi/Intrastat/Riferimenti+Normativi+Intrastat/Pacchetto+IVA+2010/>

possono essere trovati tutti i riferimenti normativi relativi all'anno 2010;

2. al link

<http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/resources/file/ebf82c4fa5f6897/cpa.pdf?MOD=AJPERES>

è disponibile la tabella CPA con i circa 1600 codici a sei cifre per individuare il codice servizio da indicare nella colonna 8 dei nuovi modelli Intra 1-quater e Intra 2-quater per il monitoraggio dei servizi;

3. al link

[http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/resources/file/ebffc04fbf7aaee/FAQ\\_Intra\\_20100223.pdf?MOD=AJPERES](http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/resources/file/ebffc04fbf7aaee/FAQ_Intra_20100223.pdf?MOD=AJPERES)

è disponibile un file contenente le Domande Frequenti **da consultare prima di telefonare o di inviare quesiti** alla casella [dogane.helpdesk.intra@agenziadogane.it](mailto:dogane.helpdesk.intra@agenziadogane.it) che, considerato l'elevato numero di e-mail, non riesce ad avere la consueta tempestività nelle risposte;

4. al link

<http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/ed/Servizi/Intrastat/Software+Intrastat/Software+Intrastat+anno+2010/Installazione+completa+2010/Tabelle+di+riferimento+2010/>

sono disponibili i files .txt delle nomenclature combinate degli anni antecedenti al 2009.